

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1295 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2019****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 954/2006 ⁽²⁾ il Consiglio, in seguito a un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping *ad valorem*, compreso tra il 12,3 % e il 25,7 %, istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori ucraini, con un'aliquota di dazio residuo del 25,7 % applicata alle importazioni provenienti da tutte le altre società in Ucraina. Il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti dell'esportatore produttore oggetto dell'inchiesta di riesame attuale, CJSC Nikopol'sky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, la cui denominazione attuale è LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («il richiedente» o «Interpipe»), era del 25,1 %.
- (2) A seguito della presentazione, da parte di Interpipe, di una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato l'articolo 1 del suddetto regolamento, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per Interpipe eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato al titolo di una commissione, laddove invece le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato Sepco SA ⁽³⁾. Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea ⁽⁴⁾.
- (3) In seguito a tali sentenze, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 ⁽⁵⁾, al fine di correggere il dazio antidumping istituito nei confronti di Interpipe che era stato fissato erroneamente. Il dazio applicabile a Interpipe è stato pertanto modificato al 17,7 %.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 ⁽⁶⁾ il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GUL 175 del 29.6.2006, pag. 4).

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2009, *Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio*, T-249/06, ECLI:EU:T:2009:62.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012, *Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP*, cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, ECLI:EU:C:2012:78.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GUL 165 del 26.6.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GUL 174 del 4.7.2012, pag. 5).

- (5) A seguito di una domanda di Interpipe a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 ⁽⁷⁾, ha modificato le misure definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 per quanto riguarda Interpipe («l'ultimo riesame intermedio»). Il dazio applicabile a Interpipe è stato pertanto modificato al 13,8 %.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 ⁽⁸⁾ la Commissione, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ha mantenuto le misure istituite dal regolamento di esecuzione (CE) n. 585/2012 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio ⁽⁹⁾ sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina («l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).
- (7) I dazi antidumping attualmente in vigore vanno dal 35,8 % al 24,1 % per le importazioni originarie della Russia e dal 25,7 % al 12,3 % per le importazioni originarie dell'Ucraina.

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (8) Il 7 maggio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'apertura di un riesame intermedio parziale («avviso di apertura») ⁽¹⁰⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (9) Il riesame, la cui portata è limitata all'analisi del dumping del produttore esportatore Interpipe, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dalla società. Nella domanda Interpipe ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale mutamento ha un carattere duraturo.

1.3. Inchiesta

- (10) L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).
- (11) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (12) Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito.
- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e presso le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine, Interpipe Europe SA e Interpipe Central Trade GmbH.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (14) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che ha istituito le misure attualmente in vigore, vale a dire i tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare,

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 357 del 28.12.2012, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU C 159 del 7.5.2018, pag. 18.

con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) ⁽¹⁾, originari tra l'altro dell'Ucraina, attualmente classificati con i codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 («il prodotto oggetto del riesame»).

2.2. Prodotto simile

- (15) Come stabilito dall'inchiesta iniziale e dai successivi riesami, l'inchiesta attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Ucraina ed esportato nell'UE, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno ucraino e il prodotto fabbricato e venduto nell'UE dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (16) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stato esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere considerato di carattere duraturo.
- (17) Durante l'inchiesta antidumping iniziale del 2006 e nel riesame intermedio più recente relativo a Interpipe del 2012, riguardante il periodo dell'inchiesta di riesame dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011, la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, ossia billette a sezione tonda in acciaio, è stata acquistata da Interpipe da fornitori indipendenti.
- (18) Nella sua domanda di riesame intermedio parziale, il richiedente ha affermato che l'integrazione verticale della LLC Metallurgical Plant «Dneprosteel» nel 2013 ha portato alla produzione interna della principale materia prima (billette in acciaio), il che ha comportato una significativa riduzione dei costi e un cambiamento del portafoglio dei prodotti. Il richiedente ha inoltre affermato che, rispetto ai tipi di prodotto fabbricati ed esportati nel periodo dell'inchiesta di riesame dell'ultimo riesame intermedio, ossia acciaio «standard», ha ora aggiunto prodotti nuovi e più sofisticati (acciai «di qualità», acciai per «tubi per condotta e meccanici») al suo portafoglio di prodotti, che hanno rappresentato una quota importante delle esportazioni totali nell'UE durante l'attuale periodo dell'inchiesta di riesame dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.
- (19) L'inchiesta ha confermato che la principale materia prima è stata prodotta internamente dal richiedente e che tale cambiamento ha comportato una variazione significativa dei costi e del portafoglio prodotti. L'inchiesta ha confermato che i tipi di prodotto esportati nell'UE da Interpipe erano in larga misura diversi da quelli esportati durante il periodo dell'inchiesta di riesame dell'ultimo riesame intermedio. Alla luce di quanto sopra e data la natura strutturale di tali cambiamenti, si è concluso che le modifiche descritte al considerando 17 erano di carattere duraturo e che probabilmente non cambieranno nel prossimo futuro. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno riesaminare l'applicazione delle misure in vigore al loro livello attuale.
- (20) Un ulteriore cambiamento cui il richiedente ha fatto riferimento dopo l'apertura del presente riesame, ossia l'esistenza/costituzione di una joint venture tra Interpipe e Vallourec Tubes, non è stato preso in considerazione poiché è avvenuto successivamente all'apertura del presente riesame intermedio.

4. DUMPING

4.1.1. Assetto societario e metodologia utilizzata per calcolare il dumping

- (21) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, Interpipe controllava due produttori esportatori interamente di proprietà («le entità produttive»), LLC Interpipe Niko Tube («NIKO») e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («NTRP»).

⁽¹⁾ Il CEV va determinato conformemente al *Technical Report*, 1967, doc. IX-555-67, pubblicato dall'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW).

- (22) Nell'inchiesta iniziale, poiché il sistema contabile del richiedente non permetteva di identificare la società di produzione competente in relazione alle vendite, è stato calcolato un margine di dumping comune aggregando tutti i dati relativi alla produzione, alla redditività e alle vendite nell'UE delle due entità produttive.
- (23) Al momento dell'ultimo riesame intermedio, a seguito di un sensibile cambiamento dell'assetto societario del gruppo che consente di identificare la società di produzione competente in relazione alle vendite e alla produzione e conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la Commissione non ha più aggregato i dati delle società di produzione, ma ha utilizzato la metodologia standard. Tale metodologia consisteva nel calcolare un margine di dumping comune per i due produttori esportatori, calcolando dapprima l'importo del dumping per ciascun singolo produttore esportatore per determinare successivamente un unico margine di dumping medio ponderato per entrambe le società.
- (24) Nella presente inchiesta è stato inoltre possibile individuare la società di produzione competente in relazione alle vendite. Pertanto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base e in linea con la prassi consolidata delle istituzioni dell'Unione, è stata applicata la stessa metodologia dell'ultimo riesame intermedio.

4.1.2. Valore normale

- (25) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima esaminato se per ciascun produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue vendite all'esportazione nell'UE, vale a dire se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'UE del prodotto oggetto di riesame. L'esame ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.
- (26) La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di Interpipe per il tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto, identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione, sono risultate in larga misura rappresentative durante il periodo dell'inchiesta, dal momento che tra il 60 e l'80 % ⁽¹²⁾ dei modelli esportati è risultato essere venduto in quantità rappresentative sul mercato interno.
- (27) Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto oggetto del riesame esportato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.
- (28) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.
- (29) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando la media ponderata dei prezzi di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (30) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che dal 35 al 55 % ⁽¹³⁾ di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto che erano identiche o comparabili al tipo di prodotto esportato nell'Unione erano remunerative e che la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

⁽¹²⁾ La cifra esatta non è fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.

⁽¹³⁾ La cifra esatta non è fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.

- (31) Il valore normale per i tipi di prodotto non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all'esportazione nell'UE o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi ⁽¹⁴⁾.
- (32) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Interpipe ha contestato alcuni degli elementi utilizzati dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Le contestazioni riguardavano i seguenti aspetti: i) il calcolo delle SGAV; ii) l'asserita esclusione di altri costi di esercizio; iii) l'utilizzo dei costi finanziari; iv) il doppio conteggio in merito agli adeguamenti dei costi delle SGAV.
- (33) Dopo aver esaminato gli elementi del fascicolo, la Commissione ha deciso di accettare le argomentazioni addotte in merito ai punti ii) e iv) di cui sopra e di respingere quelle per i punti i) e iii). In considerazione della riservatezza delle informazioni contenute nelle contestazioni formulate dal gruppo Interpipe e nell'analisi da parte della Commissione delle argomentazioni addotte, la Commissione ha proceduto alla data di adozione del presente regolamento a una divulgazione aggiuntiva delle informazioni al gruppo Interpipe, fornendo una motivazione dettagliata.
- (34) Avendo accettato le argomentazioni addotte per i punti ii) e iv), la Commissione ha proceduto a una revisione del margine di dumping di Interpipe. L'impatto sul margine di dumping è stato delineato in una divulgazione aggiuntiva delle informazioni alla società, la quale è stata invitata a presentare osservazioni. La Commissione ha inoltre informato l'industria dell'Unione delle variazioni del margine di dumping della società.
- (35) Successivamente alla divulgazione aggiuntiva delle informazioni, Interpipe ha ribadito le argomentazioni respinte dalla Commissione, senza aggiungere nuovi elementi che potessero modificare le conclusioni della Commissione comunicate alla società.

4.1.3. Prezzo all'esportazione

- (36) Le vendite all'esportazione del prodotto oggetto del riesame nell'UE hanno interessato diverse entità all'interno del gruppo Interpipe: gli stabilimenti, una società di coordinamento con sede in Ucraina («Interpipe Ukraine» o «IPU»), un importatore collegato con sede in Germania («Interpipe Central Trade GmbH» o «IPCT») e un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera («Interpipe Europe SA» o «IPE»).
- (37) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, fatta eccezione per le operazioni effettuate tramite la società collegata operante come importatore (IPCT). In questo caso, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'UE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati quindi applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché di un profitto ragionevole. Tali adeguamenti sono stati calcolati sulla base delle spese generali, amministrative e di vendita dell'IPE e di un profitto teorico ottenuto da un importatore indipendente (2,5 % del fatturato).

4.1.4. Confronto

- (38) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei due produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Allo scopo di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state quindi apportate rettifiche per quanto riguarda costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, oneri all'importazione, dazi doganali, commissioni e costo del credito.
- (39) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, Interpipe ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'UE attraverso due diversi canali di vendita: tramite lo stesso operatore commerciale collegato con sede in Svizzera (IPE) come nell'ultimo riesame intermedio, e tramite una società collegata operante come importatore con sede nell'UE (IPCT), istituita nel 2014. Quest'ultimo canale di distribuzione non esisteva nell'ultimo riesame intermedio. In considerazione della riservatezza delle informazioni contenute nell'analisi della Commissione, quest'ultima ha proceduto alla data di adozione del presente regolamento a una divulgazione aggiuntiva delle informazioni al gruppo Interpipe, fornendo una motivazione dettagliata.

⁽¹⁴⁾ Questa modifica della metodologia è dovuta al fatto che dopo l'inchiesta iniziale un gruppo speciale OMC ha presentato la relazione *Comunità europee — Misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia*, adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC, in cui si stabilisce che non si può trascurare il margine di profitto effettivo stabilito per le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali riguardanti tipi di prodotto pertinenti per cui occorre determinare il valore normale. Cfr. WT/DS337/R del 16 novembre 2007: relazione adottata dall'organo di conciliazione in data 15 gennaio 2008, punti da 7.289 a 7.319.

- (40) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale adeguamento è stato calcolato deducendo dal prezzo di vendita al primo acquirente indipendente le spese generali, amministrative e di vendita dell'operatore commerciale collegato, che non erano state prese in considerazione ai fini degli adeguamenti, e un profitto teorico ottenuto da un operatore commerciale indipendente (2,5 % del fatturato).
- (41) Successivamente alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Interpipe ha contestato la conclusione della Commissione di non trattare IPE come parte di un'unica entità economica insieme alle altre entità NIKO, NTRP e IPU. Dopo aver riesaminato gli elementi del fascicolo, la Commissione ha deciso di respingere tale contestazione. Come indicato al considerando 34, l'impatto sul margine di dumping è stato delineato in una divulgazione aggiuntiva delle informazioni alla società, la quale è stata invitata a presentare osservazioni. Nella sua risposta Interpipe ha ribadito le affermazioni respinte dalla Commissione. Non sono pervenute ulteriori osservazioni a questo proposito.
- (42) In considerazione della riservatezza delle informazioni contenute nella contestazione formulata dal gruppo Interpipe e nell'analisi da parte della Commissione delle argomentazioni addotte, la Commissione ha proceduto alla data di adozione del presente regolamento a una divulgazione aggiuntiva delle informazioni al gruppo Interpipe, fornendo una motivazione dettagliata.

4.1.5. Margine di dumping

- (43) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei due produttori esportatori. Un margine di dumping comune è stato poi stabilito per Interpipe calcolando un unico margine di dumping medio ponderato per entrambi i produttori esportatori appartenenti a Interpipe.
- (44) Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari all'8,1 %.
- (45) Successivamente alla divulgazione aggiuntiva delle informazioni, ESTA ha sostenuto che la riduzione del margine di dumping di Interpipe è suscettibile di arrecare un ulteriore pregiudizio all'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'UE. La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping non può superare il margine di dumping, che in questo caso è stato fissato all'8,1 %.
- (46) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) è sostituita dalla seguente:

«LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)	8,1 %	A743»
---	-------	-------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
